



Documento di seduta

A9-0235/2023

7.7.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sophia in 't Veld

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO | 5 |
| POSIZIONE DI MINORANZA | 48 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI | 49 |
| PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO | 65 |
| VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO..... | 66 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(0022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(0022)0684),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0401/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0235/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1 **Proposta di direttiva** **Considerando 1**

| <i>Testo della Commissione</i> | <i>Emendamento</i> |
|---|---|
| (1) Al fine di garantire l'applicazione | (1) Al fine di garantire l'applicazione |

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Onde garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare **in caso di violazione di** tali misure, compresi gli obblighi, ad esempio di segnalazione, ivi stabiliti. È inoltre necessario che tali sanzioni facciano fronte all'elusione delle misure in questione.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede definizioni penali comuni dei comportamenti che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali comportamenti costituiscano reato se commessi intenzionalmente o per negligenza **grave**, nel caso in cui la persona fisica o giuridica fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il suo comportamento avrebbe violato le misure

effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario stabilire norme minime **comuni** relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento

(3) Onde garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare **nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che violano** tali misure, compresi gli obblighi, ad esempio di segnalazione **e di trasparenza**, ivi stabiliti. È inoltre necessario che tali sanzioni facciano fronte all'elusione delle misure in questione.

Emendamento

(4) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede definizioni penali comuni dei comportamenti che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali comportamenti costituiscano reato se commessi intenzionalmente o per negligenza, nel caso in cui la persona fisica o giuridica fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il suo comportamento avrebbe violato le misure restrittive

restrittive dell'Unione.

dell'Unione.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Accade spesso che le persone, entità o organismi designati individualmente nelle misure restrittive dell'Unione e oggetto di tali misure possano intervenire come istigatori *e* complici. È sempre più diffusa ad esempio la pratica, applicata da persone o entità designate, di trasferire fondi, proprietà o risorse economiche a terzi allo scopo di eludere le misure restrittive dell'Unione. Tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva.

Emendamento

(6) Accade spesso che le persone, entità o organismi designati individualmente nelle misure restrittive dell'Unione e oggetto di tali misure possano intervenire come istigatori *o* complici ***della violazione o dell'elusione delle stesse***. È sempre più diffusa ad esempio la pratica, applicata da persone o entità designate, di trasferire fondi, proprietà o risorse economiche a terzi allo scopo di eludere le misure restrittive dell'Unione ***e tale pratica deve essere affrontata in quanto compromette l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione***. Tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Occorre inoltre affrontare il problema dell'elusione dei provvedimenti economici e finanziari settoriali. Pertanto, i comportamenti che si presentano in modo tale da evitare gli elementi costitutivi di una violazione, ma che hanno gli stessi effetti di una violazione, dovrebbero rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva, se commessi intenzionalmente. Tali comportamenti possono verificarsi, in particolare, mediante l'occultamento di beni, operazioni, servizi o attività oggetto di una misura restrittiva dell'Unione, o di informazioni che li riguardano, ad

esempio in situazioni in cui una persona fisica o giuridica esporta beni verso un paese terzo sapendo che tali beni saranno trasferiti verso una destinazione finale per la quale la loro esportazione è vietata da una misura restrittiva dell'Unione.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) La violazione delle misure restrittive dell'Unione è spesso legata ad altre attività criminali e motivata in particolare da considerazioni di profitto economico. Oltre a generare profitti, l'elusione delle misure restrittive consente di continuare a utilizzare i beni. Tale pratica compromette gli obiettivi e l'efficacia di tali misure restrittive e deve pertanto essere affrontata. I proventi derivanti dalla violazione delle misure restrittive dell'Unione o gli strumenti utilizzati per violare le misure restrittive dovrebbero divenire oggetto di confisca. Qualora i beni siano confiscati nel quadro della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o di reati correlati, fermi restando la restituzione e il risarcimento delle vittime e dei cittadini interessati dal reato, i beni confiscati o i proventi netti derivanti dalla liquidazione di tali beni dovrebbero essere destinati a contribuire agli sforzi di ricostruzione dell'Ucraina.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva e all'obbligo

(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, **nonché i prestatori di altri servizi professionali quali, tra gli**

di segnalare la violazione delle misure restrittive dell'Unione quando forniscono servizi nel contesto di attività professionali, **come i servizi legali, finanziari e commerciali**. L'esperienza dimostra che esiste un evidente rischio che i servizi di tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente allo scopo di violare le misure restrittive dell'Unione. Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni dall'obbligo di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive dell'Unione, o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione. L'esistenza della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive.

altri, contabili, consulenti fiscali, consulenti finanziari e commerciali, agenti immobiliari e consulenti in ambito di migrazione che forniscono assistenza in materia di cittadinanza e residenza concesse in cambio di investimenti, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva e all'obbligo di segnalare la violazione delle misure restrittive dell'Unione quando forniscono servizi nel contesto di attività professionali. L'esperienza dimostra che esiste un evidente rischio che i servizi di tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente allo scopo di violare le misure restrittive dell'Unione. Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni **per i professionisti legali** dall'obbligo di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario. **Le informazioni ottenute da professionisti legali** o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente **dovrebbero essere coperte dal segreto professionale**. La consulenza legale in tali circostanze dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive dell'Unione, o il professionista legale sappia **o abbia un fondato sospetto, in base a circostanze fattuali**, che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione. L'esistenza della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede altresì una definizione comune, sulla base del diritto penale, ***dei comportamenti che violano le*** condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di determinate attività che, in assenza di tale autorizzazione, sono vietate o limitate nell'ambito di una misura restrittiva dell'Unione.

Emendamento

(8) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede altresì una definizione comune, sulla base del diritto penale, ***della violazione intenzionale delle*** condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di determinate attività che, in assenza di tale autorizzazione, sono vietate o limitate nell'ambito di una misura restrittiva dell'Unione.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero predisporre orientamenti dettagliati e facilmente accessibili sul rispetto delle misure restrittive dell'Unione, comprese informazioni dettagliate concernenti, tra l'altro, le questioni relative alla conformità e le norme di applicazione.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Nell'applicare misure volte a prevenire la violazione o l'elusione delle misure restrittive dell'Unione, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero garantire che i clienti non siano discriminati o indebitamente esclusi dall'accesso ai servizi finanziari.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 9

(9) È opportuno non configurare come reato le attività che riguardano la fornitura di beni o servizi per uso quotidiano e personale delle persone fisiche designate, quali prodotti alimentari e prodotti e servizi sanitari, o di piccole somme di denaro contante, qualora siano chiaramente limitate a soddisfare le esigenze umane di base di tali persone e dei loro familiari a carico. Anche la mancata segnalazione di tali attività non dovrebbe costituire reato. Parimenti, non dovrebbe essere qualificata come reato la fornitura di **aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno. Tali aiuti umanitari devono essere forniti** nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario **e possono consistere in particolare in cibo e alimenti, alloggio, assistenza sanitaria, acqua e servizi igienico-sanitari.** Inoltre, nell'attuare la direttiva in oggetto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che il diritto internazionale umanitario, il diritto dei conflitti armati, richiede che le misure restrittive non impediscano la fornitura di **aiuti umanitari** in linea con i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza.

(9) È opportuno non configurare come reato le attività che riguardano la fornitura di beni o servizi per uso quotidiano e personale delle persone fisiche designate, quali prodotti alimentari e prodotti e servizi sanitari, o di piccole somme di denaro contante, qualora siano chiaramente limitate a soddisfare le esigenze umane di base di tali persone e dei loro familiari a carico. Anche la mancata segnalazione di tali attività non dovrebbe costituire reato. Parimenti, **in linea con il diritto internazionale umanitario**, non dovrebbe essere qualificata come reato la fornitura di **assistenza umanitaria o la realizzazione di attività che sostengono esigenze umane di base da parte di prestatori di servizi umanitari, quali le Nazioni Unite, le organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e i membri di tali organizzazioni umanitarie, le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), gli organismi pubblici oppure le persone giuridiche, le entità o gli organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o per supportare altre attività a sostegno delle esigenze umane di base della popolazione civile, le organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, le agenzie specializzate degli Stati membri nonché i loro membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi e le**

*organizzazioni specificate nelle pertinenti decisioni dell'UE in materia di sanzioni. Tale assistenza umanitaria deve essere fornita nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario. Inoltre, nell'attuare la direttiva in oggetto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che il diritto internazionale umanitario, il diritto dei conflitti armati, richiede che le misure restrittive non impediscano la fornitura di **assistenza umanitaria** in linea con i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza.*

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. Nei procedimenti penali ci si dovrebbe inoltre poter avvalere di sanzioni o misure supplementari. Queste dovrebbero comprendere sanzioni pecuniarie, tenendo conto del fatto che la violazione delle misure restrittive dell'Unione è principalmente motivata da considerazioni di ordine economico.

Emendamento

(10) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. Nei procedimenti penali ci si dovrebbe inoltre poter avvalere di sanzioni o misure supplementari. Queste dovrebbero comprendere sanzioni pecuniarie, tenendo conto del fatto che la violazione delle misure restrittive dell'Unione è principalmente motivata da considerazioni di ordine economico. ***Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere proporzionate alla gravità del reato e ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato. Ulteriori sanzioni dovrebbero includere inoltre il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato, l'interdizione dall'esercizio di un ruolo preminente in seno alla persona giuridica della tipologia utilizzata per commettere il reato, i divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche, nonché la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla***

condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che anche le persone giuridiche sono oggetto di misure restrittive dell'Unione, anch'esse dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di **fatti** che consentono al giudice nazionale di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere **almeno una di** queste circostanze aggravanti in conformità

Emendamento

(12) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni **che determinano una maggiore responsabilità penale dell'individuo** in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di **circostanze inerenti alla commissione di un reato** che consentono al giudice nazionale di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli

delle norme applicabili in materia stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici. In ogni caso dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.

Stati membri dovrebbero prevedere queste circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili in materia stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici. In ogni caso dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Considerato, in particolare, il carattere globale delle attività degli autori dei comportamenti illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare **efficacemente** tali comportamenti.

Emendamento

(16) Considerato, in particolare, il carattere globale delle attività degli autori dei comportamenti illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare **in modo rapido, coerente ed efficace** tali comportamenti.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente, gli Stati membri dovrebbero organizzare una cooperazione e una comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale.

Emendamento

(18) Affinché il regime di contrasto sia efficace, **trasparente**, integrato e coerente, gli Stati membri dovrebbero organizzare una cooperazione e una comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale, **nel pieno rispetto della legislazione nazionale degli Stati membri sui procedimenti penali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) nonché degli obblighi degli Stati membri sanciti dall'articolo 6 TUE.**

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO). **Tali** autorità competenti **dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche.**

Emendamento

(19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO). **La Commissione dovrebbe istituire una rete permanente di esperti e operatori per condividere le migliori pratiche e fornire sostegno tecnico e operativo al fine di facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di Europol e Eurojust, della Procura europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.**

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Ai fini della presente direttiva, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea dovrebbero cooperare strettamente con i livelli centrale e decentrato della Procura europea. Dovrebbero in particolare adempiere agli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento (UE) 2017/1939, anche nei casi in cui l'EPPO è competente in materia di reati relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione in quanto costituiscono reati riguardanti la partecipazione a un'organizzazione criminale o reati indissolubilmente connessi ai reati di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939. Per

ottimizzare l'azione penale e l'applicazione effettiva di sanzioni per qualunque violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione, è necessario ampliare le attuali competenze della Procura europea, inclusi i reati penali disciplinati dalla presente direttiva. Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia della Procura europea, sarebbe opportuno che vi aderissero tutti gli Stati membri.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli informatori possono fornire alle autorità competenti informazioni preziose sulle violazioni passate, in corso o pianificate delle misure restrittive dell'Unione, compresi i tentativi di elusione. Tali informazioni possono riguardare, ad esempio, fatti riguardanti tali violazioni, le loro circostanze e le persone, le imprese e i paesi terzi coinvolti. Dovrebbe essere quindi garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire a tali informatori di avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. A tal fine si dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento

(20) Gli informatori possono **rivelarsi fondamentali nel** fornire alle autorità competenti informazioni preziose sulle violazioni passate, in corso o pianificate delle misure restrittive dell'Unione, compresi i tentativi di elusione. Tali informazioni possono riguardare, ad esempio, fatti **essenziali** riguardanti tali violazioni, le loro circostanze, le persone, le imprese e i paesi terzi coinvolti. Dovrebbe essere quindi garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire a tali informatori di avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. A tal fine si dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, i responsabili dell'indagine o dell'azione penale in relazione a tali misure dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di strumenti investigativi come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e **tenere conto del principio di** proporzionalità **nonché** della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e **dovrebbe** rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire definizioni comuni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per i reati gravi connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri **ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione**, tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che essa può compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa

Emendamento

(21) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, i responsabili dell'indagine o dell'azione penale in relazione a tali misure dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di strumenti investigativi come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e **rispettare i principi di necessità e** proporzionalità, **tenere conto** della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento

(23) **Poiché** gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire definizioni comuni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per i reati gravi connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che essa può compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE, **ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono**

dei valori comuni dell'UE. L'Unione può ***pertanto*** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta ***dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi e il diritto al silenzio, i principi di legalità, ivi compresi il principio di irretroattività delle sanzioni penali e di proporzionalità dei reati e delle ***pene***, nonché il principio del *ne bis in idem*. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto ***di tali*** diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale ***come ulteriormente specificato dal regolamento (UE) 2016/679, dal regolamento (UE) 2018/1725 e dalla direttiva (UE) 2016/680***, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi e il diritto al silenzio, i principi di legalità, ivi compresi il principio di irretroattività delle sanzioni penali e di proporzionalità dei reati e delle sanzioni, nonché il principio del *ne bis in idem*. ***È essenziale che gli Stati membri prevedano un ricorso effettivo contro le decisioni emesse a norma della presente direttiva, dinanzi a un organo giurisdizionale superiore, secondo le procedure previste dal diritto nazionale. Qualora una decisione di esercitare l'azione penale sia stata presa da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale dovrebbe prevedere un riesame giurisdizionale di tale decisione entro un termine ragionevole prima dell'avvio dell'azione penale.*** La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto ***dei***

summenzionati diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme minime **comuni** relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Ambito di applicazione *e definizioni*

Emendamento

Ambito di applicazione

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(a) "misure restrittive dell'Unione":
misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;

(b) "persona, entità o organismo designati": le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi oggetto di misure restrittive dell'Unione consistenti nel congelamento di fondi e di risorse economiche e nel divieto di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche;

(c) "fondi":

Emendamento

soppresso

- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;*
- ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;*
- iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;*
- iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;*
- v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;*
- vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;*
- vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;*
- viii) cripto-attività;*
- (d) "risorse economiche": attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;*
- (e) "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;*
- (f) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi,*

beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(a) "misure restrittive dell'Unione": misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;

(b) "persona, entità o organismo designati": le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi oggetto di misure restrittive dell'Unione consistenti nel congelamento di fondi e di risorse economiche e nel divieto di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche;

(c) "fondi":

i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; viii) cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis};

(d) "risorse economiche": attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

(e) "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa ad esempio la gestione di portafoglio;

(f) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

(g) "funzionario pubblico":

i) funzionario dell'Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o paese terzo;

ii) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio in uno Stato membro o in un paese terzo, per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;

(h) "funzionario dell'Unione":

i) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione o del relativo personale;

ii) funzionario o altro agente assunto

per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("statuto dei funzionari");

iii) persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

^{1bis}Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

(Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del testo della Commissione è diventato l'articolo 2 bis dell'emendamento del Parlamento. Le lettere a), viii) ed e) presentano ulteriori modifiche e sono state inserite nuove lettere da g) a h).)

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Violazione delle misure restrittive dell'Unione

Emendamento

Violazione **ed elusione** delle misure restrittive dell'Unione

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la violazione di una misura restrittiva dell'Unione costituisca reato se commessa

Emendamento

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la violazione di una misura restrittiva dell'Unione **da parte di qualsiasi persona fisica,**

intenzionalmente e a condizione che rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 2.

giuridica, entità o organismo costituisca reato se commessa intenzionalmente e a condizione che rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) mettere a disposizione di una persona, entità o organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione;

Emendamento

(a) mettere **direttamente o indirettamente** a disposizione di una persona, entità o organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione;

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione;

Emendamento

(c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, **comprese le sue acque territoriali e il suo spazio aereo e anche attraverso le zone internazionali situate su tale territorio**, in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione;

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) consentire la permanenza, sul territorio di uno Stato membro, di una persona fisica designata, anche concedendole la cittadinanza o il soggiorno in cambio di investimenti, in violazione di una misura restrittiva

dell'Unione;

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) concludere operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo, entità e organismi posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, che sono vietate o limitate da misure restrittive dell'Unione;

Emendamento

(d) concludere operazioni **finanziarie o aziendali o un contratto di appalto pubblico** con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo, entità e organismi posseduti o controllati **direttamente o indirettamente** da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, che sono vietate o limitate da misure restrittive dell'Unione;

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) commerciare in beni o **servizi** la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto sono vietati o limitati da misure restrittive dell'Unione, come pure fornire servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e servizi;

Emendamento

(e) commerciare in beni, **servizi o tecnologie** la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto sono vietati o limitati da misure restrittive dell'Unione, **svolgere un'attività di intermediazione** come pure fornire servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e servizi;

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione

i) con **l'occultamento, mediante il loro trasferimento a terzi**, di fondi o di risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità o organismo designati, e che dovrebbero essere congelati conformemente a una

Emendamento

i) con **lo spostamento, il trasferimento, la modifica, l'utilizzo, l'accesso, la gestione, la vendita, l'assunzione o l'ipoteca** di fondi o di risorse economiche posseduti, detenuti o controllati **direttamente o indirettamente**

misura restrittiva dell'Unione;

da una persona, entità o organismo designati, e che dovrebbero essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione, ***a favore di terzi allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche consentendo alla persona designata di continuare ad utilizzarli;***

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

ii) con l'occultamento del fatto che una persona, entità o organismo oggetto di misure restrittive sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche, fornendo informazioni false o incomplete;

Emendamento

ii) con l'occultamento del fatto che una persona, entità o organismo oggetto di misure restrittive ***dell'Unione*** sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche, fornendo informazioni false o incomplete;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

v bis) con comportamenti che hanno lo stesso effetto di uno dei reati di cui alle lettere da d) a g) del presente paragrafo, in particolare l'occultamento di beni, operazioni, servizi o attività oggetto di una misura restrittiva dell'Unione, oppure di informazioni sulla loro natura, origine, destinazione o sull'identità delle parti coinvolte;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) I comportamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), costituiscono reato anche se commessi per ***grave***

Emendamento

(3) I comportamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), costituiscono

negligenza.

reato anche se commessi per negligenza.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Nessuna disposizione del paragrafo 2 deve essere interpretata nel senso che impone ai professionisti legali di comunicare informazioni ottenute ***in stretta connessione con*** un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze è protetta dal segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fini di violazione delle misure restrittive dell'Unione o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione.

Emendamento

(5) Nessuna disposizione del paragrafo 2 deve essere interpretata nel senso che impone ai professionisti legali di comunicare informazioni ottenute ***nell'espletamento del compito di difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di, o in relazione a,*** un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze è protetta dal segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fini di violazione delle misure restrittive dell'Unione o il professionista legale sappia ***o abbia un fondato sospetto, in base a circostanze fattuali,*** che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare ***o eludere*** le misure restrittive dell'Unione.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 – trattino 2

Testo della Commissione

– ***alla mancata segnalazione di tali attività;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– *agli aiuti umanitari forniti a chi ne ha bisogno.*

– *alla fornitura di assistenza umanitaria o alla realizzazione di attività a sostegno di esigenze umane di base e/o dei diritti umani, ai sensi dei pertinenti regimi di sanzioni dell'UE;*

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *alla mancata segnalazione delle attività di cui al presente paragrafo.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e **ii**), e lettera i), sia punibile come reato.

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i), **ii**) e **v bis**), e lettera i), sia punibile come reato.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a **100 000** EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di **100 000** EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), se commessi

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv), **v**) e **v bis**), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a **50 000** EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di **50 000** EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv), **v**) e

dallo stesso autore.

v *bis*), se commessi dallo stesso autore.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), commessi dallo stesso autore.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari. Tali sanzioni supplementari comprendono *sanzioni pecuniarie*.

Emendamento

(5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari, ***che comprendono sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni pecuniarie sono proporzionate all'importo dei fondi o delle risorse economiche coinvolti nel reato e il loro importo massimo è fissato ad almeno 10 000 000 EUR quando tali reati coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR.*** Tali sanzioni supplementari comprendono ***inoltre:***

(a) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del

reato;

(b) l'interdizione dall'esercizio di una posizione preminente in seno a una persona giuridica del tipo utilizzato per commettere il reato;

(c) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

(d) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Sanzioni per le persone giuridiche

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

Emendamento

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;

(a) l'interdizione **temporanea o permanente** di esercitare un'attività commerciale;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate, anche mediante rinvio della decisione giudiziaria, delle sanzioni o misure alle istituzioni dell'Unione competenti.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti da iii) a v), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore **all'1** % del fatturato globale **totale** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo **6**, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti da iii) a **v bis**), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore **al 5** % del fatturato globale **consolidato** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi

dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5 % del fatturato globale *totale* della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

dell'articolo 6, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 15 % del fatturato globale *consolidato* della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *una o più delle* seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti:

Emendamento

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *le* seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti:

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) il reato è stato commesso in violazione di una misura restrittiva dell'Unione imposta in relazione a reati che rientrano nella giurisdizione della Corte penale internazionale, compresi il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione, o di una misura restrittiva dell'Unione imposta in relazione a gravi violazioni e abusi dei diritti umani;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il reato è connesso a esportazioni di tecnologia e attrezzature militari quali definite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio;

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) il reato ha comportato gravi atti di corruzione o l'uso di documenti falsi o contraffatti;

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

(c) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico, *che si tratti di un membro della funzione pubblica o del governo, anche al più alto livello*, nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il reato ha generato benefici finanziari rilevanti o si prevedeva che li generasse, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, distrugge le prove o minaccia o interferisce con i testimoni o i denunciati;

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quinquies) nel caso di persone giuridiche, il reato è stato commesso da una persona che ricopre una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata;

Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d sexies) la persona fisica o giuridica ha già commesso reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Purché non si tratti già di un obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai reati di cui agli articoli 3 e 4, una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate circostanze attenuanti:

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fondi o le risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, rispetto ai quali la persona, l'entità o l'organismo designati commettono

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

(b bis) l'autore del reato denuncia il reato prima che lo stesso sia accertato dalle autorità competenti.

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, nella valutazione delle circostanze attenuanti, le autorità competenti tengano conto della natura, della tempestività e della portata delle informazioni fornite dall'autore del reato e del livello di cooperazione offerta dalla persona in questione.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fondi o le risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, rispetto ai quali la persona, l'entità o l'organismo designati commettono

o partecipano a un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti i) o ii), siano considerati come "proventi" di reato ai sensi della direttiva (UE) [...] [direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni].

o partecipano a un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti i) o ii), siano considerati come "proventi" di reato ai sensi della direttiva (UE) [...] **del Parlamento europeo e del Consiglio** [direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni].

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano congelati e confiscati, in conformità agli articoli da 11 a 18 bis della direttiva [riguardante il recupero e la confisca dei beni], i fondi o le risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione in relazione ai quali la persona, l'entità o l'organismo designati, elencati nel regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio^{1 bis} e nel regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio^{1 ter}, commettono uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva o vi partecipano.

^{1bis} ***Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).***

^{1 ter} ***Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).***

Emendamento 67
Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione pubblica orientamenti sull'utilizzo dei beni strumentali, dei proventi e delle proprietà oggetto di confisca per l'indennizzo, la restituzione e il risarcimento degli Stati, specialmente nel caso di una guerra di aggressione, nella misura in cui gli interessi in gioco sono inficiati direttamente o indirettamente dalle attività criminose disciplinate dalla presente direttiva e dalla direttiva [riguardante il recupero e la confisca dei beni].

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio, **compreso** lo spazio aereo;

(a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio, **compresi** lo spazio aereo **e le acque territoriali**;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;

(e) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona **fisica o** giuridica che ha sede nel suo territorio;

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica

(f) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona **fisica o** giuridica

relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul suo territorio.

relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul suo territorio.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno **quattro** anni di reclusione,

Emendamento

(b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno **cinque** anni di reclusione,

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le loro autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un organismo dedicato al coordinamento e alla cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti presenti sul suo territorio. L'organismo dedicato di cui al primo comma ha i compiti seguenti:

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

Emendamento

L'organismo dedicato di cui al primo comma ha i compiti seguenti:

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2– lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **lo scambio di** informazioni a fini strategici e operativi;

Emendamento

(b) **scambiare** informazioni a fini strategici e operativi;

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **la consultazione** nell'ambito di singole indagini;

Emendamento

(c) **prestare consulenza** nell'ambito di singole indagini;

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **lo scambio di** migliori pratiche;

Emendamento

(d) **scambiare** migliori pratiche;

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **l'assistenza** alle reti di operatori che si occupano di questioni attinenti alle attività di indagine e all'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento

(e) **offrire assistenza** alle reti di operatori che si occupano di questioni attinenti alle attività di indagine e all'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per indagare e perseguire efficacemente le violazioni delle misure restrittive dell'Unione e affinché sia fornita una formazione specializzata alle autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti coinvolte in tali compiti.*

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati nelle indagini sui casi di criminalità organizzata o su altre forme gravi di criminalità, siano disponibili anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie **e adeguate** affinché strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati nelle indagini sui casi di criminalità organizzata o su altre forme gravi di criminalità, siano disponibili anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust **e** la Procura europea

Cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust, la Procura europea **e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode**

Emendamento 82
Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, **le autorità** degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione **cooperano**, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione **e, se del caso, Europol e Eurojust offrono l'assistenza** tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti.

Emendamento

(1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, **gli organismi nazionali dedicati** degli Stati membri **istituiti o designati in conformità all'[articolo 13] della presente direttiva**, Europol, Eurojust, la Procura europea, **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** e la Commissione, **si riuniscono regolarmente e secondo modalità strutturate**, nell'ambito delle loro rispettive competenze, **a fini di coordinamento e cooperazione** nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4 **della presente direttiva**. A tal fine, la Commissione **istituisce una rete permanente di esperti e operatori per condividere le migliori pratiche e offrire assistenza** tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti, **Europol ed Eurojust, la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, in conformità al diritto dell'Unione. Tale rete permanente di esperti e operatori fornisce altresì una mappa pubblicamente disponibile e regolarmente aggiornata dei rischi di violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione in specifiche aree geografiche e rispetto a specifici settori e attività.**

Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Le autorità competenti degli Stati membri condividono inoltre **regolarmente** con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per

Emendamento

(2) Le autorità competenti degli Stati membri condividono inoltre **in modo frequente e regolare** con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare **per quanto riguarda** i modelli di elusione delle

nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.

misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Cooperazione internazionale

Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità competenti degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti dei rispettivi mandati, cooperano con le autorità competenti dei paesi terzi nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale.

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche della direttiva (UE) 2018/1673

Modifiche della direttiva (UE) 2018/1673
sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono e conservano a livello centrale dati statistici esaurienti sulle misure adottate a norma della presente direttiva.

2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tre volte l'anno per i primi due anni dopo ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente su base annuale, le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3 e 4, specificati per tipo di misura restrittiva dell'Unione: (a) il numero dei procedimenti penali avviati;

(b) il numero dei procedimenti penali archiviati;

(c) il numero dei procedimenti penali conclusi con un proscioglimento;

(d) il numero dei procedimenti penali conclusi con una condanna;

(e) il numero dei procedimenti penali in corso;

(f) il numero di procedimenti penali deferiti alla Procura europea;

(g) la durata media dei procedimenti penali;

(h) il numero di procedimenti penali nei quali è intervenuta la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti degli Stati membri, i pertinenti organi e organismi dell'Unione e le autorità competenti di paesi terzi;

(i) il valore dei fondi e delle risorse economiche congelati;

(j) il valore dei fondi e delle risorse economiche confiscati.

Le statistiche che devono essere trasmesse includono anche i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'[articolo 18 ter] relativi alla definizione di norme dettagliate sulle informazioni che devono essere raccolte e sulla metodologia per la raccolta dei dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.

4. Entro due mesi dal ricevimento delle statistiche di cui al paragrafo 2, la Commissione pubblica dette statistiche sul proprio sito web, mantenendo la suddivisione per Stato membro.

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'[articolo 18 bis] è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all'[articolo 18 bis] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato

membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [dell'articolo 18 bis] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3 e 4:

(a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;

(b) i tipi e i livelli delle sanzioni inflitte per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione valuta la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell'Unione. Tale valutazione include una valutazione della necessità e delle modalità di ampliamento delle competenze della Procura europea per includervi i reati di violazione ed elusione delle misure restrittive dell'Unione.

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 utilizzando gli appositi strumenti istituiti dalla Commissione per le relazioni nel settore delle misure restrittive.

soppresso

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Entro il [OP - inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

(4) Entro il ... [66 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto e dell'efficacia della presente direttiva, tenendo conto delle statistiche annuali fornite dagli Stati membri, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che è resa pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito

adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

POSIZIONE DI MINORANZA

a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento
Clare Daly a nome del gruppo The Left

La mancanza di un controllo e di una riflessione adeguati ha viziato la proposta volta a includere tra i reati dell'UE la violazione delle misure restrittive dell'Unione come pure la relativa direttiva che prevede sanzioni penali severe. In particolare, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto e il contributo della società civile è stato estremamente limitato.

La configurazione come reato a livello dell'UE della violazione delle misure restrittive è stata giustificata sostenendo che un'applicazione incoerente da parte degli Stati membri compromette l'efficacia di dette misure. Tuttavia, non disponiamo di alcuna prova del fatto che la mancata configurazione come reato delle violazioni delle sanzioni in alcuni Stati membri, o la coesistenza di regimi amministrativi e penali in altri, sia la causa dei bassi livelli di accertamento e perseguimento dei reati e delle relative condanne. Pertanto, il significativo ampliamento dell'ambito di applicazione per quanto riguarda il comportamento criminoso nell'UE nel presente caso è in contrasto con il principio di *ultima ratio*, che impone al legislatore di ricorrere al diritto penale solo se le misure alternative si sono rivelate insufficienti per conseguire gli obiettivi perseguiti.

Tali proposte di configurazione come reato a livello dell'UE dovrebbero sempre essere oggetto di un esame approfondito da parte del legislatore e della società civile. Ciò non è avvenuto nel caso in esame, nel quale, invece, la geopolitica ha impedito una riflessione e un controllo democratici e adeguati, creando così un pericoloso precedente.

12.6.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Relatore per parere: Vlad Gheorghe

BREVE MOTIVAZIONE

Dall'inizio dell'aggressione militare ingiustificata e non provocata nei confronti dell'Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, l'UE ha adottato un pacchetto senza precedenti di misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche direttamente coinvolte o che facilitano la guerra. Tali misure hanno obiettivi sia politici che economici volti a ridurre la capacità della Russia di proseguire gli attacchi militari contro l'Ucraina. Considerando la grande diversità settoriale dei soggetti sottoposti a sanzioni, è essenziale intensificare gli sforzi affinché esse siano applicate in modo efficace a livello dell'UE.

L'aggiunta del reato di elusione delle sanzioni all'elenco dei reati dell'UE richiede sforzi specifici a livello nazionale e dell'UE per combattere tale fenomeno. È essenziale rafforzare l'efficacia delle sanzioni esistenti, in modo da produrre effetti economici sulle persone e sulle entità interessate. La presente relazione mira a sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalla Procura europea nelle indagini sull'elusione delle sanzioni, in quanto essa è l'organo dell'UE che si trova nella posizione migliore per combattere i reati che coinvolgono gli interessi finanziari dell'UE. Inoltre, poiché i profitti illeciti ottenuti tramite l'elusione delle sanzioni sono connessi agli interessi finanziari dell'UE, l'EPPO dovrebbe avere lo stesso livello di accesso alle informazioni delle autorità nazionali competenti, anche in vista di un potenziale ampliamento delle sue competenze al fine di includervi la lotta contro l'elusione delle sanzioni.

Inoltre, la relazione dà seguito alla richiesta di utilizzare i beni confiscati a seguito dell'elusione delle sanzioni delle misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia per il risarcimento della popolazione colpita in Ucraina. Il valore monetario di tali beni dovrebbe servire all'obiettivo di costruire e ricostruire le infrastrutture in Ucraina, nonché di risarcire le vittime.

La relazione sottolinea, tra l'altro, la necessità di applicare ammende proporzionate in caso di elusione delle sanzioni e di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali, anche attraverso l'istituzione di una struttura comune per l'applicazione delle sanzioni, al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle restrizioni dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Accade spesso che le persone, entità o organismi designati individualmente nelle misure restrittive dell'Unione e oggetto di tali misure possano intervenire come istigatori e complici. È sempre più diffusa ad esempio la pratica, applicata da persone o entità designate, di trasferire fondi, proprietà o risorse economiche a *terzi* allo scopo di eludere le misure restrittive dell'Unione. Tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva.

Emendamento

(6) Accade spesso che le persone, entità o organismi designati individualmente nelle misure restrittive dell'Unione e oggetto di tali misure possano intervenire come istigatori e complici. È sempre più diffusa ad esempio la pratica, applicata da persone o entità designate, di trasferire fondi, proprietà o risorse economiche a ***una parte strettamente legata, comprese le persone a carico***, allo scopo di eludere le misure restrittive dell'Unione ***e tale pratica deve essere affrontata in quanto compromette l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione***. Tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La violazione delle misure restrittive dell'Unione è spesso legata ad altre attività criminali e motivata in particolare da considerazioni di profitto economico. Generando profitti, l'elusione delle misure restrittive consente di continuare a utilizzare i beni. Tale pratica compromette gli obiettivi e l'efficacia di tali misure restrittive e deve pertanto essere affrontata. I proventi derivanti dalla violazione delle misure restrittive

dell'Unione o gli strumenti utilizzati per violare le misure restrittive dovrebbero divenire oggetto di confisca. Qualora i beni confiscati derivino dalla violazione delle misure restrittive dell'Unione imposte alla Russia a seguito della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, le entrate nette derivanti dalla liquidazione di tali beni dovrebbero servire all'obiettivo di costruire e ricostruire le infrastrutture in Ucraina, anche attraverso l'uso di strumenti finanziari, nonché di risarcire la popolazione colpita.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO). Tali autorità competenti dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche.

Emendamento

(19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO) **conformemente ai rispettivi mandati**. Tali autorità competenti dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Ai fini della presente direttiva, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero cooperare strettamente con i livelli centrali e decentrati della Procura europea (EPPO) per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, se del caso a norma del

regolamento (UE) 2017/1939^{1 bis} ("regolamento EPPO"). Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero pertanto rispettare gli obblighi di segnalazione a norma del regolamento EPPO, riferendo all'EPPO allo stesso modo in cui riferiscono alle autorità nazionali competenti e alle unità di informazione finanziaria.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) I reati consistenti nella violazione delle misure restrittive dell'Unione che coinvolgono persone designate, persone a loro carico, entità o organismi elencati negli atti giuridici dell'Unione relativi a misure restrittive, quali i regolamenti (UE) n. 269/2014^{1 bis} e (UE) n. 833/2014^{1 ter} del Consiglio, devono essere considerati alla luce dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

^{1 ter} Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente

misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire definizioni comuni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per i reati gravi connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che essa può compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(23) Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire definizioni comuni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per i reati gravi connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, ***anche attraverso il coinvolgimento attivo dell'EPPO entro i limiti del suo mandato***, tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che essa può compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni ***e degli interessi finanziari dell'UE. L'EPPO, in quanto organismo dell'Unione specializzato nelle indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nelle indagini sui reati di elusione delle misure restrittive dell'Unione qualora si ritenga che tali reati pregiudichino tali interessi finanziari.*** L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. ***Tra le altre cose, è opportuno valutare maggiori sforzi per prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'Unione onde***

sostenere gli Stati membri nella loro attuazione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "persona, entità o organismo designati": le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi oggetto di misure restrittive dell'Unione consistenti nel congelamento di fondi e di risorse economiche e nel divieto di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche;

Emendamento

(b) "persona, entità o organismo designati": le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi oggetto di misure restrittive dell'Unione consistenti nel congelamento di fondi e di risorse economiche e nel divieto di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche, **comprese restrizioni di viaggio nell'Unione**;

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 3

Testo della Commissione

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a **100 000** EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di **100 000** EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), se commessi dallo stesso autore.

Emendamento

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a **50 000** EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di **50 000** EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), se commessi dallo stesso autore.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 4

Testo della Commissione

(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), commessi dallo stesso autore.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 5

Testo della Commissione

(5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari. **Tali sanzioni supplementari** comprendono sanzioni pecuniarie.

Emendamento

(5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari **che** comprendono sanzioni pecuniarie. **Tali sanzioni pecuniarie sono proporzionate all'importo dei fondi o delle risorse economiche coinvolti nel reato, con un importo massimo pari ad almeno 10 000 000 EUR quando tali reati coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 7 – punto 2

Testo della Commissione

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti da iii) a v), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore **all'1** % del fatturato globale **totale** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti da iii) a v), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore **al 5** % del fatturato globale **consolidato** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 3**

Testo della Commissione

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al **5** % del fatturato globale **totale** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al **10** % del fatturato globale **consolidato** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i fondi o le risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione in relazione ai quali la persona, l'entità o l'organismo

designati, elencati nel regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, commettono o partecipano a uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano congelati e confiscati come previsto dagli articoli da 11 a 18 della direttiva (UE) [.../.../] del Parlamento europeo e del Consiglio [riguardante il recupero e la confisca dei beni]^{1 bis}. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le parti strettamente connesse a indagati, imputati o condannati ai sensi della direttiva (UE) [.../.../] [riguardante il recupero e la confisca dei beni], l'articolo 13 di tale direttiva sia pienamente attuato senza indebito ritardo.

^{1bis} COM(2022) 245.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I proventi sono utilizzati per scopi di interesse pubblico o sociale, con particolare attenzione, ove possibile, alle vittime. Gli Stati membri decidono per quali settori di interesse pubblico e fini sociali i proventi o le entrate nette derivanti dalla liquidazione possono essere utilizzati, ad eccezione delle suddette entrate nette quando sono istituite come risorsa propria a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e quando sono connesse all'aggressione russa contro l'Ucraina, nel qual caso costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} ("regolamento finanziario") fino all'istituzione della

risorsa propria pertinente a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e fatti salvi la restituzione e l'indennizzo nei confronti delle vittime e del pubblico interessato e la capacità degli Stati membri di attuare la direttiva. Tali entrate con destinazione specifica esterne sono assegnate principalmente allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla linea relativa al vicinato orientale (14 02 01 11) e, se del caso, all'NDICI — Europa globale — Dotazione della linea del fondo comune di copertura (14 02 01 70) a titolo della rubrica 6 e alle linee di bilancio successive nel prossimo quadro finanziario pluriennale.

^{1bis} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 2 e 3, siano connesse ai reati di cui agli articoli 3 e 4 e siano collegate alla violazione delle misure restrittive dell'Unione nel contesto della guerra di aggressione russa nei confronti

dell'Ucraina, esse dovrebbero servire all'obiettivo di ricostruire le infrastrutture e di risarcire la popolazione colpita.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, la nozione di autorità competenti, quando si riferisce alle autorità inquirenti e giudiziarie, si intende come comprensiva del livello centrale e decentrato dell'EPPO per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Gli uffici per il recupero dei beni sono pertanto tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento EPPO, compreso l'obbligo di riferire all'EPPO in virtù dell'articolo 24 del suddetto regolamento, di adottare misure se incaricato in qualità di autorità competente a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento e di garantire l'accesso alle informazioni a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati nelle indagini sui casi di criminalità organizzata o su altre forme gravi di criminalità, siano disponibili anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché strumenti **e meccanismi** investigativi efficaci, quali quelli utilizzati nelle indagini sui casi di criminalità organizzata o su altre forme gravi di criminalità, siano disponibili anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I reati di cui agli articoli 3 e 4 che coinvolgono persone, entità o organismi designati, elencati negli atti giuridici dell'Unione relativi a misure restrittive, quali il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, e che rientrano nel mandato dell'EPPO, sono deferiti all'EPPO ai fini delle indagini, dell'azione penale e del rinvio a giudizio.

Motivazione

Poiché le risorse confiscate derivanti dalla violazione delle sanzioni nei confronti di persone ed entità coinvolte nell'aggressione russa contro l'Ucraina diventano parte del bilancio dell'UE, tali risorse rientrano tra gli interessi finanziari dell'UE. Pertanto, il perseguimento di tali reati dovrebbe essere svolto dall'EPPO, che è l'organo dell'UE meglio attrezzato per affrontare il carattere transfrontaliero dell'elusione delle sanzioni.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Europol e ***Eurojust*** offrono l'assistenza tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione

(1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, ***quando sono coinvolti Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO***, e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso,

penale da parte delle autorità competenti.

Europol, *Eurojust* e *EPPO* quando sono coinvolti Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'*EPPO*, offrono l'assistenza tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La Commissione, Europol, Eurojust, nonché le autorità degli Stati membri, in particolare gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni, conformemente alla direttiva (UE) [.../...] [direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni], cooperano con l'EPPO per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4 che coinvolgono la persona, l'entità o l'organismo designati, elencati nel regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio e che sono deferiti all'EPPO ai fini delle indagini, dell'azione penale e del rinvio a giudizio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le autorità competenti degli Stati membri condividono inoltre regolarmente con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il

(2) Le autorità competenti degli Stati membri condividono inoltre regolarmente con la Commissione, ***l'EPPO*** e altre autorità competenti, ***nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze***, informazioni su questioni pratiche, in particolare i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per

controllo delle attività.

nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 19 – punto 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il numero di procedimenti penali deferiti all'EPPO.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 19 – punto 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il valore monetario dei fondi e delle risorse economiche congelati e confiscati in ciascun caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione;

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 19 – punto 2 – lettera b ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) i tipi di autorità nazionali coinvolte nelle indagini e nei procedimenti penali.

Motivazione

L'obiettivo è quello di individuare quali autorità nazionali sono più sollecitate e, di conseguenza, potrebbero necessitare di risorse finanziarie e tecniche supplementari.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|--|--|
| Titolo | Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione |
| Riferimenti | COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 12.12.2022 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | BUDG 16.3.2023 |
| Relatore(trice) per parere Nomina | Vlad Gheorghe 28.3.2023 |
| Esame in commissione | 26.4.2023 |
| Approvazione | 8.6.2023 |
| Esito della votazione finale | +: 21 -: 1 0: 2 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Camilla Laureti, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Jonás Fernández, Jens Geier, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa |
| Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | Asim Ademov, Markus Ferber, Massimiliano Smeriglio |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 21 | + |
|----------|--|
| PPE | Asim Ademov, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou |
| Renew | Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner |
| S&D | Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Massimiliano Smeriglio, Nils Ušakovs |
| The Left | Dimitrios Papadimoulis |

| 1 | - |
|----|------------|
| NI | Andor Deli |

| 2 | 0 |
|-----|---------------------------------|
| ECR | Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Titolo | Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione | | |
| Riferimenti | COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD) | | |
| Presentazione della proposta al PE | 2.12.2022 | | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 12.12.2022 | | |
| Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula | BUDG 16.3.2023 | ECON 12.12.2022 | JURI 12.12.2022 |
| Pareri non espressi Decisione | ECON 25.1.2023 | JURI 31.1.2023 | |
| Relatori Nomina | Sophia in 't Veld 28.3.2023 | | |
| Esame in commissione | 31.1.2023 | 22.5.2023 | |
| Approvazione | 6.7.2023 | | |
| Esito della votazione finale | +: -: 0: | 36 2 2 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saska Bricmont, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom | | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Nathalie Colin-Oesterlé, Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Wiseler-Lima | | |
| Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Marie Dauchy, Vlad Gheorghe | | |
| Deposito | 7.7.2023 | | |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

| 36 | + |
|-----------|---|
| ECR | Beata Kempa |
| PPE | François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Nathalie Colin-Oesterlé, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Nadine Morano, Karlo Ressler, Isabel Wiseler-Lima |
| Renew | Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom |
| S&D | Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Łukasz Kohut, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel |
| Verts/ALE | Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |

| 2 | - |
|----------|------------------|
| NI | Kostas Papadakis |
| The Left | Clare Daly |

| 2 | 0 |
|----|--------------------------------|
| ID | Patricia Chagnon, Marie Dauchy |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti